

Concorso

ADM

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

480

**Assistenti
Amministrativi
(Cod. AMM)**

MANUALE di TEORIA e QUIZ

per la preparazione al concorso

disciplinati invece direttamente dalla **legge**, ancorché sulla base di *intese* con le rappresentanze delle confessioni).

► 3.1.5. Opinioni politiche



Art. 22 Cost. _ Memorizza che nessuno può essere privato della capacità giuridica per motivi politici

Il divieto di discriminazione secondo le **opinioni politiche** è strutturale ad ogni sistema democratico, che presuppone, per l'appunto, che sia riconosciuta e garantita a tutti la libertà di esprimere le proprie idee. Immediati corollari applicativi di tale divieto sono la *libertà di manifestazione del pensiero* (art. 21 Cost.), *il divieto di privare il cittadino della propria capacità giuridica, della cittadinanza e del nome per motivi politici* (art. 22 Cost.) e il riconoscimento dell'*uguaglianza formale e sostanziale del voto* (art. 48 Cost.).

► 3.1.6. Condizioni personali e sociali

Infine, il divieto di discriminazione in base alle **condizioni personali e sociali** è considerato una "*norma di chiusura del sistema dell'uguaglianza formale*" con ambito di applicazione generale e residuale.

4. Il principio lavorista



Art. 1, co. 1, Cost. _ Memorizza che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro



Art. 4, co. 1, Cost. _ Memorizza che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro

L'art. 1 Cost. enuncia - oltre al principio democratico già esaminato - il principio lavorista, cui è collegata la disposizione che enuncia il **diritto-dovere al lavoro** (art. 4 Cost.).

Dopo aver enunciato nell'articolo di apertura che "*L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro*" (art. 1, co. 1), la Costituzione stabilisce anche che la Repubblica "*riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto*" (art. 4) e "*tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni*" (art. 35). Il diritto al lavoro, considerato come un mezzo necessario per l'affermazione della personalità dell'individuo e come strumento di progresso materiale e sociale, rientra nel novero dei **diritti sociali**. Esso, tuttavia, non può esser fatto valere contro lo Stato, per quanto l'occupazione dei cittadini sia un obiettivo che la Costituzione impone alla Repubblica di perseguire anche mediante *politiche occupazionali*. Il lavoro non è concepito tuttavia solo come diritto del singolo, ma anche come *dovere di partecipare e contribuire al progresso sociale*. Ai sensi dell'art. 4, co. 2, Cost., infatti, "*Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società*". Non si tratta, tuttavia, di un *dovere coercibile*, non essendo previste sanzioni per chi non vi si conforma.

5. Unità, autonomia e decentramento



Art. 114, co. 1, Cost. _ Memorizza che la Repubblica è costituita da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato

L'art. 5 Cost. prevede che "*La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento*". Valorizzando i principi apparentemente contrastanti enunciati nella disposizione richiamata si è detto che l'Italia è uno **Stato unitario politicamente decentrato**, nel quale si contrappongono e, allo stesso tempo, si armonizzano due tendenze fondamentali:

- **unità ed indivisibilità** della Repubblica;
- valorizzazione delle **autonomie locali** e del **decentramento amministrativo**.

► **2.4.3. Recesso.**

Il Trattato di Lisbona ha introdotto la facoltà di recesso dall'Unione, disciplinata dall'**art. 50 TUE**: "*ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione*".

L'ammissibilità del recesso non è quindi condizionata alla ricorrenza di presupposti determinati dai trattati né è gravata da un obbligo di motivazione: la scelta di recedere è lasciata alla discrezionalità di ciascuno Stato membro.

Il recesso si esercita mediante la **notifica al Consiglio europeo dell'intenzione** dello Stato membro di ritirarsi dall'Unione.

L'efficacia del recesso non è condizionata all'assenso dell'Unione o degli Stati membri.

Tale aspetto è desumibile dalla disciplina contenuta nell'art. 50, par. 2 e 3, TUE: dopo aver stabilito che il recesso produce i suoi effetti al momento dell'entrata in vigore dell'accordo concluso tra l'Unione e lo Stato interessato in merito alle modalità del recesso, si aggiunge che i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato, in mancanza di tale accordo, decorsi due anni dalla notifica dell'intenzione di recedere (salvo proroga del termine da parte del Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato interessato). Di conseguenza, l'accordo tra l'Unione e lo Stato membro non è una condizione necessaria per il perfezionamento del recesso o per la produzione dei suoi effetti tipici.

La facoltà di recesso è stata esercitata, per la prima volta nella storia dell'Unione, dal **Regno Unito**, che ha cessato di essere membro dell'UE dal 1° febbraio 2020 a seguito del completamento delle procedure di ratifica dell'accordo di recesso.

► **2.5. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: l'art. 6 TUE.**

Art. 6 TUE _ Memorizza che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha lo stesso valore giuridico dei Trattati



Art. 35 Carta UE _ Memorizza che le politiche e attività dell'Unione mirano a garantire un livello elevato di protezione della salute umana



Art. 41 Carta UE _ Memorizza che il diritto a una buona amministrazione comprende imparzialità, equità e termine ragionevole



Art. 42 Carta UE _ Memorizza che ogni cittadino dell'Unione e ogni persona fisica o giuridica residente o con sede in uno Stato membro ha diritto di accesso ai documenti



Art. 50 Carta UE _ Memorizza che nessuno può essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato nell'Unione



Art. 51 Carta UE _ Memorizza che la Carta vincola le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri solo quando attuano il diritto dell'Unione

► **2.5.1. Art. 6, par. 1, TUE.**

Il valore giuridico dei trattati si estende alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: il Trattato di Lisbona, in esecuzione del mandato attribuito alla Conferenza intergovernativa (CIG), definisce la portata giuridica della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata in occasione del Consiglio europeo di **Nizza** il 7 dicembre 2000 e adottata (con l'apporto di lievi modifiche) il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, contenente ***l'elenco dei diritti fondamentali della persona riconosciuti a livello dell'Unione Europea***, allo scopo di attribuirvi maggiore visibilità.

Il Trattato di Lisbona stabilisce che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ***“ha lo stesso valore giuridico dei trattati”*** (art. 6, par. 1, TUE).

Di conseguenza, la Carta dei diritti fondamentali rientra a pieno titolo nelle fonti di diritto primario dell'Unione. L'equiparazione ai trattati sul piano giuridico incontra, tuttavia, **un limite**: l'art. 6, par. 1, TUE specifica, nel suo secondo comma, che le disposizioni contenute nella Carta non possono determinare alcuna estensione delle competenze attribuite all'Unione nei trattati.

L'equiparazione del valore giuridico della Carta a quello dei trattati vale ad attribuire alle disposizioni contenute nella Carta la **medesima coerenza delle previsioni stabilite nei trattati**; viceversa, non sembra attribuire valore normativo alla Carta stessa.

gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari;

b) il contribuente cessa l'attività.

a) Per i **contribuenti in regime forfettario**: la proposta e la accettazione deve essere formulata, utilizzando il *software* di compilazione Redditi online PF2024 e, nello specifico il quadro LM, della sezione III. Per l'accettazione deve essere siglato il quadro LM64.

Giova segnalare che il **Capo III** D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 è **stato abrogato** con decorrenza dal **1° gennaio 2025**, dall'art. 7, D.lgs. 12 giugno 2025, n. 81 con conseguente e definitiva esclusione dei soggetti che adottano il regime fiscale forfettario dal concordato preventivo biennale.

Il **Capo IV**, invece, prevede talune **disposizioni comuni di coordinamento**, specificando come per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza più sopra specificate.

Inoltre, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I soggetti che aderiscono al concordato, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

Inoltre, l'art. 38 specifica i termini entro i quali presentare le dichiarazioni ed effettuare i versamenti.

Le disposizioni di cui al concordato biennale preventivo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Il Correttivo di cui al D.lgs. 12 giugno 2025, n. 81 ha, inoltre, prorogato al **30 settembre 2025** il **termine** per l'**adesione** al concordato preventivo.

► 2.4.2. Gli obblighi per le altre imposte: IVA, imposta di registro, dichiarazione di successione.



Art. 3, D.Lgs. 346/1990 _Memorizza che i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni



Art. 3, co. 2, D.Lgs. 346/1990 _Memorizza che il beneficiario deve provare entro cinque anni l'impiego dei beni ricevuti per le finalità indicate da testatore o donante



Art. 5, D.Lgs. 346/1990 _Memorizza che l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta dagli eredi e legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi



Art. 9, DPR 131/1986 _Memorizza che per atti pubblici, scritture private autenticate e atti giudiziari è competente l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato alla registrazione; gli altri atti possono essere registrati presso qualsiasi ufficio



Art. 28, D.Lgs. 346/1990 _Memorizza che non vi è obbligo di dichiarazione di successione se l'eredità va a coniuge o parenti in linea retta, non supera 100.000 euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari

Con riferimento all'**IVA**, oltre alla trasmissione della dichiarazione IVA, secondo le modalità e i termini di cui sopra, i soggetti passivi IVA sono tenuti ad una serie di altri obblighi formali e dichiarativi di natura fiscale.

In primo luogo, vanno ricordati ulteriori **obblighi dichiarativi**, quali quelli della presentazione:

- della **dichiarazione d'inizio attività** (art. 35, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), con la quale il soggetto passivo deve comunicare l'inizio della propria attività entro 30 giorni, la natura dell'attività svolta,